

# SOCIETÀ AMICI DEL PENSIERO

## SIGMUND FREUD

DOCUMENTO<sup>1</sup>

### IL DIFENSORE DELLA SALUTE

Una categoria e le sue varietà professionali (psicoanalisi e altre)

Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4  
L'Associazione "Il difensore della salute" è in via di costituzione

Articoli

1°

#### La categoria "Difensore della salute"

"Difensore della salute" designa anzitutto una categoria del pensiero<sup>2</sup> prima che una professione, una categoria di atti comunemente praticati nella popolazione in difesa della comune facoltà di difesa.

Premessa: "salute" è il concetto di benessere in opposizione a malessere, detto anche disagio:

in questo concetto rientra, come caso particolare benché molto esteso, la coppia salute/patologia (in senso medico o psicologico).

Difensore della salute è anzitutto il pensiero (individuale) e nessun altro:

è del pensiero la titolarità, e competenza a un tempo, a concepire di provvedere da sé alla propria salute come pure di rivolgersi ad altri, sia esso un medico, un avvocato, e anche un consigliere (nel senso più ampio) ritenuto affidabile.

Nell'esercizio di questa titolarità inalienabile, ogni individuo dispone di atti e mezzi (pensiero e linguaggio) che sono generici cioè a disposizione dell'intera umanità, non soggetti ad autorizzazione:

sarebbe iniqua ogni legge che autorizzasse a ciò che è già facoltà inalienabile.

Possono però darsi casi (è da notare il plurale) in cui - inalienabile restando la titolarità individuale della difesa della propria salute per mezzo del pensiero -, la competenza individuale nell'esercizio di quella è momentaneamente sospesa, o anche non ancora orientata:

---

<sup>1</sup> Redattore del testo è Giacomo B. Contri.

<sup>2</sup> In altri tempi avremmo detto "categoria dello spirito".

può trattarsi del disorientamento o scacco psicopatologico, o del non orientamento in una situazione sociale (professionale, scolastica, familiare, giudiziaria, medica), o di orientamento non ancora costituito (infanzia).

In tutti questi casi di sospensione della competenza può subentrare, vicariamente, un “Difensore della salute<sup>3</sup>”, con una vicarietà temporanea, avente come unico scopo non la sostituzione della titolarità bensì l’aiuto per la soluzione della momentanea incompetenza:

questa categoria è generica (da *genus* distinto da *species*), possibile a ogni intelletto umano senza presupporre azioni specifiche, né mezzi specifici, né una formazione specifica.

Fin qui la coppia benessere/malessere resta generica e onnicomprensiva, ammettendo ogni possibile caso ivi compreso quello della coppia salute/psicopatologia con la relativa nosografia:

questa rimane per noi quella freudiana (nevrosi, psicosi, perversione, cui da anni abbiamo aggiunto la psicopatologia precoce), con la relativa dottrina causale (c’è causalità e causalità), contrariamente al DSM che la rifiuta per principio.

A questa azione di consiglio-orientamento del pensiero di qualcuno, azione durevole finché ne dura la domanda, concorrono atti giuridicamente disponibili all’intera umanità (atti linguistici nelle modalità della confidenza, del consiglio, dell’ascolto, del giudizio, ...), come tali non richiedenti una regolamentazione, che limiterebbe la libertà individuale costituzionalmente asserita:

tutti questi atti vanno da pensiero a pensiero per il tramite di bocca e orecchio.

## 2°

### **Le professioni da “Difensore della salute” e la loro specializzazione**

Il “genio” di Freud sta nell’aver trasformato in professione-specializzazione e tecnica le più comuni e libere attività umane (di pensiero e linguaggio), fino a curare il pensiero (le psicopatologie stesse sono pensiero) per mezzo del pensiero:

il primo difensore della salute è stato Freud:

la comune e generica attività umana di difesa può farsi professionistica-specialistica, senza però perdere il contatto con la genericità umana d’origine.

In questa attività di consiglio-orientamento la specializzazione si differenzia da quella di altre pratiche specialistiche:

il termine di paragone esemplare è la specializzazione medica degli atti e dei mezzi (terapia farmacologica, chirurgica eccetera), che non sono atti e mezzi genericamente disponibili all’intera umanità ma riservati a una definita categoria di professionisti:

benché non valga l’analogia dell’avvocato con il medico, è noto che l’avvocato dispone di conoscenze e procedure non famigliari alla maggioranza degli uomini e da questi non azionabili.

---

<sup>3</sup> In precedenza, fin dal 1996, vigeva l’espressione “Avvocato della salute”: nella seduta del Consiglio SAP di venerdì 1 marzo 2013 è stato proposto e accettato di sostituire la parola “Avvocato” con “Difensore”.

Diversamente da questi termini di paragone, il Difensore della salute - e in particolare lo psicoanalista - non ha altri atti e mezzi che quelli comuni all'intera umanità (pensiero e linguaggio), che come tali non sono soggetti ad autorizzazione.

La differenza è la seguente:

nel medico la specializzazione è positiva negli atti e nei mezzi, nel Difensore della salute la specializzazione è invece solo negativa:

essa consiste nella autolimitazione dei propri atti e mezzi (identici a quelli di tutti i cittadini) solo a quelli consoni alla difesa descritta, ossia senza introdurre nel proprio operato esigenze personali di alcun genere, anzitutto esigenze patologiche (in particolare, lo psicoanalista non fa confidenze, non è persuasore né educatore), senza cioè conflitto di interessi:

pochissimi sanno operare liberamente da un tale conflitto (che è noto in politica ma non nella vita comune degli uomini).

Il Difensore della salute ha integrato in sé come una Costituzione la titolarità e la competenza proprie a tutti nella difesa della salute:

in questo senso non compie alcuna psicoterapia ossia azione diretta (come fa il medico) sul malessere e sulla patologia.

Sono professioni da Difensore della salute tutte quelle che corrispondono alla categoria suddetta, a partire da quella di psicoanalista.

Va da sé che i trattamenti del Difensore della salute riguardano casi strettamente individuali, ad esclusione di trattamenti di gruppo.

Conviene rammentare che non è la corresponsione del compenso a qualificare l'essenza di una professione (per esempio, non è concesso a un non-medico, non-avvocato, non-ingegnere esercitare la relativa professione sia pure a titolo gratuito).

### **3°**

### **Formazione**

La formazione a Difensore della salute deve essere oltremodo esigente.

Anzitutto la specializzazione negativa sudescritta non è spontanea né comune, al contrario: comunemente in ogni relazione umana si insinuano esigenze personali non illegittime in sé:

tuttavia nei casi di domanda di qualcuno per la difesa del proprio pensiero in ordine alla salute, tali esigenze personali del Difensore diventano inquinanti quando non impossibilitanti, come in un conflitto d'interessi.

Al primo posto poniamo l'analisi personale (rifiutiamo la distinzione tra analisi personale e didattica) e la supervisione.

Al secondo posto - ma meglio sarebbe parlare di correlazione - poniamo la partecipazione a seminari, simposi, corsi, convegni, direttamente o indirettamente attinenti al fine.

Concorrono alla formazione i più diversi titoli di studio, senza privilegiarne alcuno.

Come pure le “esperienze” più diverse, purché addotte (in curriculum) motivatamente (come quelle di insegnante, di operatore in comunità e altre).

*Not least*, non trascuriamo ogni mezzo di autocoltivazione, per primo la lettura.

Della formazione fa fede il curriculum, come autocertificazione soggetta a sanzione:

bisogna riconoscere che un curriculum ben fatto è la migliore delle prove, suscettibile di valutazione.

In altri termini, tanto quanto il pensiero così la formazione è di competenza individuale:

dopo di che sarà il curriculum, con documenti credibili, a essere oggetto di giudizio selettivo, a scampo dell'automatismo burocratico di cui da decenni ci si accontenta quanto alla “formazione”.

A partire dalla categoria inizialmente asserita ossia che la difesa della salute è, in linea di principio anche costituzionale, di competenza originaria e inalienabile di ogni individuo nel suo pensiero e nel suo linguaggio,

e che la richiesta momentanea di aiuto fa appello alle medesime risorse in un altro individuo,

consegue che la formazione di quest'ultimo non può che essere di sua competenza:

sta a lui esibire in un curriculum i documenti credibili della sua formazione (includere scolarità e esperienza nella sua varietà).

Gli esaminatori dei curricula eserciteranno il rigore loro richiesto, che potrebbe essere severo:

nessuno più di noi è favorevole all'Esame di Stato (che tutti hanno voluto evitare come la peste), perfino draconiano, come terminale delle deboli ed equivoche “formazioni” oggi esigite in campo “psico”.

La “Società Amici del Pensiero” rifiuta di incaricarsi della formazione necessaria e sufficiente a queste professioni, semplicemente perché la costruzione del curriculum può essere solo di competenza individuale:

dichiara però di considerare formative tutte le proprie attività come formazione permanente, la partecipazione alle quali potrà venire addotta nel curriculum individuale.

#### 4°

### **Varietà di professioni**

La varietà di situazioni suscettibili del trattamento del Difensore della salute è ampia:

disorientamento psicopatologico (caso dello psicoanalista),

minori in Tribunale (con riferimento alla Convenzione di Strasburgo),

minori e famiglia,  
minori e scuola,  
lavoratori e impiego a ogni livello,  
malati organici con indeterminatezza esistenziale,  
malati psichiatrici con indeterminatezza sociale-professionale,  
indeterminatezza professionale.

## 5°

### **Assetto comune**

Mandato, verbale o scritto,  
Studio professionale,  
Colloqui iniziali per la cognizione della situazione,  
Colloqui successivi secondo il fine prestabilito caso per caso,  
Informazione al cliente (queste stesse pagine), in particolare quanto alla privacy, al codice di condotta e alla tutela dell'utente,  
Colloqui con altri implicati nella situazione,  
Compenso<sup>4</sup>.

## 6°

### **Titoli**

Il Difensore della salute potrà associare a questo titolo quello di psicoanalista, di consulente psicoanalitico, di consulente personale.

Per avvalersi del titolo "Difensore della salute" dovrà sottoscrivere, senza obbligo di attendere risposta, il presente Documento.

### *Poscritto*

Ogni altro requisito formalmente designato dalla Legge 14 gennaio 2013 n° 4 sarà assolto nel testo dello Statuto della costituenda Associazione professionale correlata con un Sito web.

Terminato il 25 marzo 2013

### *Bibliografia*

S. Freud, *La questione dell'analisi laica*, 1926, OSF, vol. 10.

---

<sup>4</sup> Si rammenti l'ultimo paragrafo del 2° Articolo.

S. Freud, *Bisogna insegnare la psicoanalisi in università?*, 1918 (nuova traduzione a cura di Glauco M. Genga).

SCRITTI DI GIACOMO B. CONTRI:

*La questione laica* (con M. D. Contri e A. Ballabio), Sic Edizioni, Milano 1991.

*Il beneficio dell'imputabilità*, Quodlibet, Macerata 1998.

*Libertà di psicologia*, Sic Edizioni, Milano 1999.

*Il profitto di Freud. Una logica chiamata uomo*, Sic online 2005.

*Il bene dello psicoanalista*, in: *Il pensiero di natura*, Sic Edizioni, Milano 2007<sup>3</sup>.

Con Altri, *Istituzioni del pensiero, Le due ragioni*, Sic Edizioni, Milano 2010.

*La fuorilegge. La 56/89 o "Legge Ossicini". Il reato di lesa diritto*, Sic online 2011.

*Statuto della Società amici del pensiero*, Sic Edizioni, Milano 2009.

*I video YouTube di G. B. Contri sulla prima Costituzione*, 2012-13.

SCRITTI DI ALTRI AUTORI:

AA. VV., *La cura della cura. Competenze e professione*, Sintesi del Colloquio, (Milano 1995).

AA. Vari: *Testi sull' "Avvocato della salute"*.

Giulia Contri (a cura di) e AA. VV.: *Minori in giudizio*, Franco Angeli, Milano 2012.

Giulia Contri (a cura di), *L'avvocato Della Salute. Una professione di difesa. Documenti di un'esperienza 1995-2011*.

© Società Amici del Pensiero - Studium Cartello 2013

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*